

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4452

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSANI, FRANCESCHINI, BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRAZIANO, BRATTI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, BOFFA, CIRIELLO, CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA, ANDREA ORLANDO, MARIO PEPE (PD)**

Dichiarazione dello stato di emergenza e disposizioni  
per la gestione dei rifiuti nella regione Campania

*Presentata il 23 giugno 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 19 novembre 2010 il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha presentato una proposta di legge (atto Camera n. 3886) recante « Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché interventi in materia ambientale nella regione Campania ». L'intento di tale proposta di legge era quello di garantire, finalmente, alla regione Campania una disciplina organica per il superamento

della fase emergenziale nella gestione dei rifiuti attraverso il rientro nella gestione ordinaria del ciclo, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge della regione Campania n. 4 del 2007. Nella relazione di presentazione della proposta di legge si legge: « Sulla base dei dati forniti in data 9 novembre 2010 dal Governo su richiesta dei parlamentari del Partito Democratico,

la restante capacità ricettiva delle discariche attive ammonta a 1.475.000 tonnellate, a fronte di un conferimento giornaliero pari a 3.700 tonnellate.

Ne consegue una residua autonomia, ove calcolata in modo unitario su base regionale, pari a circa un anno. Ove si consideri, invece, il dato differenziato per le singole province, emerge una situazione ancora più critica.

In particolare, con riferimento alla provincia di Napoli (ove insiste la maggioranza della popolazione dell'intera Campania) le discariche attive di Terzigno-Cava Sari e Chiaiano presentano una residua capacità ricettiva di 545.218 tonnellate che, a fronte di un conferimento giornaliero di 2.450 tonnellate, sarà totalmente esaurita in un tempo non superiore a sette mesi. In presenza di ulteriori criticità che dovessero intervenire (perduranti disfunzioni del termovalorizzatore di Acerra e modifiche alle previsioni di utilizzo della discarica di Terzigno-Cava Sari, in esito agli accertamenti in corso sugli effetti del percolato sulla falda acquifera) tale termine può risultare ancor più ravvicinato ».

Purtroppo queste previsioni si sono rivelate esatte. È sotto gli occhi di tutti la gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania in questi giorni, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti nei siti di stoccaggio, negli impianti di trattamento e nei luoghi pubblici. L'incapacità dimostrata dal governo regionale della Campania, le gravi inadempienze di gran parte delle province, unitamente al decreto-legge n. 196 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2011, non hanno fornito alcun contributo per una soluzione positiva della crisi, che si propone in termini ancora più aggravati. Con la presente proposta di legge si prevedono iniziative urgenti per il superamento dello stato di emergenza e alcune misure per favorire l'attuazione di un piano di gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio di autosufficienza funzionale in ambito regionale. È auspicabile che il Governo ne recepisca i con-

tenuti in un decreto-legge che, in tale caso, il Partito Democratico non mancherebbe di sostenere in sede di conversione in legge.

Con l'articolo 1 la dichiarazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania è rinnovata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino alla data del 31 dicembre 2011.

Con l'articolo 2 si dispone che il Governo promuove una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzata, anche sulla base delle intese già intercorse, all'approvazione di un accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per il superamento dello stato di emergenza dichiarato all'articolo 1, mediante lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) operanti nella regione Campania.

Con l'articolo 3 si prevedono misure urgenti per garantire che sulla regione Campania, alla scadenza della fase emergenziale dichiarata dall'articolo 1, i conferimenti dei rifiuti in discarica avvengano con esclusivo ricorso all'utilizzo di siti attrezzati nell'ambito regionale.

Con l'articolo 4 si dispone che, ponendo fine all'assurdo regime differenziato della regione Campania rispetto alle altre regioni italiane, i comuni della regione Campania esercitino le funzioni inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione delle relativa tariffa.

Con l'articolo 5, in deroga alle procedure di rimodulazione dei fondi relativi al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), si dispone che il finanziamento di 150 milioni di euro previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 196 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2011, è utilizzabile *ad horas* dalla regione Campania per l'impiantistica al servizio del ciclo dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Dichiarazione di emergenza).*

1. Allo scopo di garantire l'adozione urgente di idonee misure volte ad affrontare la gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti nei siti di stoccaggio, negli impianti di trattamento e nei luoghi pubblici, la dichiarazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania è rinnovata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina gli interventi urgenti per il superamento dello stato di emergenza nella regione Campania e alcune misure per favorire l'attuazione di un piano di gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio di autosufficienza funzionale nell'ambito regionale.

3. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i compiti dell'Unità operativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, di seguito denominata « Unità operativa », i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.

4. L'Unità operativa, nel periodo di emergenza di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e ferme

restando le competenze in capo agli organi di cui all'articolo 3 della presente legge, assume le competenze in materia di coordinamento e di gestione dei flussi dei rifiuti avviati a smaltimento in ambito provinciale, interprovinciale e interregionale.

ART. 2.

*(Conferimenti extraregionali).*

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzata, anche sulla base delle intese già intercorse, all'approvazione di un accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per il superamento dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 1, mediante lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) operanti nella regione Campania.

2. L'accordo quadro di cui al comma 1 definisce:

a) l'entità di rifiuti conferibili, distinti fra gli impianti ricadenti nei territori delle diverse regioni, limitatamente alla durata della fase emergenziale per il periodo di vigenza della dichiarazione di cui all'articolo 1;

b) un protocollo di base al quale devono uniformarsi, anche a modifica delle intese già intercorse, i singoli accordi operativi fra la regione Campania e le altre regioni italiane, contenente, tra l'altro, le norme tecniche sulle modalità di controllo e di trasporto dei rifiuti conferibili, ai fini di tutela ambientale dei territori interessati dai previsti flussi e conferimenti;

c) le misure di compensazione ambientale in favore dei territori di cui alla lettera b).

3. Entro i sette giorni successivi all'approvazione dell'accordo quadro, l'Unità operativa, sentita la regione Campania, provvede a ripartire i rifiuti di cui al comma 2, lettera *a*), fra le diverse province della regione Campania, in ragione del fabbisogno di conferimento prevedibile fino alla data del 31 dicembre 2011 e che non può essere soddisfatto con l'utilizzo delle discariche operative nell'ambito regionale.

ART. 3.

*(Discariche in ambito regionale).*

1. Al fine di garantire che nella regione Campania, alla scadenza della fase emergenziale dichiarata ai sensi dell'articolo 1, i conferimenti dei rifiuti in discarica avvengano con esclusivo ricorso all'utilizzo di siti attrezzati nell'ambito regionale, in deroga a ogni altra disposizione vigente in materia, il presidente della regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento nell'ambito regionale, da stimare su base previsionale triennale 2012-2014, avuto riguardo alle previsioni d'incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti o attivabili nel predetto arco temporale.

2. L'individuazione dei siti di cui al comma 1 è disposta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche secondo criteri di perequazione ambientale fra territori, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. A tale scopo sono utilizzate in via prioritaria, in attuazione dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, e nel rispetto della normativa ambientale di settore, le cave abbandonate e dismesse, individuate dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 luglio 2006,

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006.

3. Qualora il presidente della regione Campania non adempia a quanto previsto dal comma 2, in via surrogatoria ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di adempimento ivi previsto, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Gli organi che agiscono nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si avvalgono delle procedure in deroga di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché, per l'esecuzione urgente degli interventi di sistemazione dei siti, delle deroghe a tale fine occorrenti tra quelle indicate dall'articolo 18 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, e successive modificazioni. Gli atti di individuazione dei siti stabiliscono, altresì, gli interventi di compensazione ambientale in favore degli enti locali interessati, da inserire in un apposito atto aggiuntivo all'accordo di programma di cui al comma 12 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, e successive modificazioni, la cui dotazione finanziaria è allo scopo aumentata nella misura di 30 milioni di euro con le modalità di copertura ivi previste.

#### ART. 4.

##### *(Competenze dei comuni).*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2010, n. 152, e dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, i comuni della regione Campania esercitano le funzioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione della relativa tariffa. È in facoltà dei comuni di esercitare le rispet-

tive funzioni in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero di promuovere la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con gli enti istituzionali sovraordinati, per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.

2. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli STIR, per il tempo occorrente al ripristino del regolare funzionamento di tali stabilimenti, i comuni della regione Campania, nell'osservanza delle prescrizioni tecniche indicate nel protocollo di base di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti di trattamento che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle disposizioni ambientali vigenti.

#### ART. 5.

##### *(Dotazioni finanziarie).*

1. In deroga alle procedure di rimodulazione degli importi relativi al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), il finanziamento di 150 milioni di euro previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è immediatamente utilizzabile dalla regione Campania per essere destinato:

*a*) nella misura di 30 milioni di euro, per studi preliminari, per la progettazione e per la sistemazione dei siti di discarica di cui all'articolo 3;

*b*) nella misura di 20 milioni di euro, per studi preliminari, per la progettazione, e per la realizzazione, ovvero per il completamento o per l'ampliamento, di impianti di compostaggio nell'ambito regionale, dando priorità agli interventi cofinanziati da capitale privato in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di finanza di progetto;

c) nella misura di 100 milioni di euro, per l'incremento della raccolta differenziata da parte dei comuni della regione Campania.

2. La destinazione dei fondi di cui al comma 1, lettera c), è disposta dalla regione Campania in favore dei comuni impegnati nella raccolta differenziata, con erogazione di un contributo in misura analoga a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479, pari a 0,40 euro per gli kilogrammo di rifiuto organico.

